



COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE N. 461 / 2026

Proponente: FABBRETTI MAURO

Oggetto: PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA
ASSOGGETTABILITA A VIA (SCREENING) RIGUARDANTE IL PROGETTO DI
COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI ARENARIA TIPO PIETRA SERENA ORIZZONTE
ALBERESE IN LOC. SCALELLO - AMBITO
ESTRATTIVO 25S UMI 1 E UMI 2 .

Il Responsabile del Settore

PREMESSO CHE:

- Il Sig. Deluca Gabriele in qualità di legale rappresentante della ditta Eurocave snc dei f.lli Deluca Paolo e Gabriele con sede legale in Loc. Villa di Corneto 5/A Verghereto (FC), ha presentato l'istanza al Comune di Sarsina in data 11/12/2025 al prot. n. 12141, 12142 e 12143 per l'avvio della verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) relativa al progetto di coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena, orizzonte alberese, in Località Scalello - Ambito Estrattivo 25S (UMI 1 e UMI 2) del PAE del Comune di Sarsina;
- Il progetto ricade nella seguente tipologia progettuale di cui agli Allegati B della L.R.4/2018: B.3.2 Industria estrattiva - Cave e torbiere;
- Il progetto in sintesi dà attuazione alla previsione estrattiva relativa alle Unità Minime d'Intervento (U.M.I. 1 e U.M.I. 2) dell'ambito estrattivo identificato dal vigente Piano delle Attività Estrattive con la sigla "25S" sito in località Scalello, prevedendo l'estrazione di pietra da taglio per l'orizzonte alberese e pietra da frantoio. È prevista l'estrazione complessiva di cubatura utile pietra da taglio di mc. 8.576,400 (mc 4.095 UMI 1 + mc 4.481,4 UMI 2) con rilascio di deroga e di mc. 2.352 (mc 2.352 UMI 1 + mc 0 UMI 2) senza rilascio di deroga. È inoltre prevista l'estrazione di cubatura pietra da frantoio di mc 4.084 (mc 1.950 UMI 1 + 2.134 UMI 2) con rilascio di deroga e di mc. 1.120 (1.120 UMI 1+ 0 UMI 2) senza deroga. Il volume complessivo dello scavo è definito in 24.980 metri cubi (mc 9.985 UMI 1 + mc 14.995 UMI 2) con deroga e in 5.782 metri cubi (mc 5.782 UMI 1 + mc 0 UMI 2) senza deroga. L'estensione dell'area interessata dalle attività risulta pari a 41.020 mq. (mq 16.555 UMI 1 + mq 24.465 UMI 2) con deroga e 41.020 mq. (mq 16.555 UMI 1 + mq 24.465 UMI 2) senza il rilascio di deroga;
- Con nota prot. 2264 del 09/03/2026, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina, è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto, come previsto dall'art. 10 della LR 4/2018 e dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che dal 09/03/2026 la documentazione relativa al progetto è pubblicata alla sezione dedicata del sito web del Comune di Sarsina;
- Ai fini istruttori è stato richiesto uno specifico contributo ai seguenti Enti/Soggetti interessati:
 - Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Pianificazione Territoriale;
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;
 - ARPAE - SAC - Sezione Provinciale Servizio Territoriale;
 - A.U.S.L. Romagna - Servizio Igiene e Sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, epidemiologia;
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;

Unione dei Comuni Valle del Savio - Servizio Sviluppo del Territorio e Servizio Tecnico;

- Che in data 09/03/2026 prot. 2264 si è altresì provveduto a comunicare l'avvio del procedimento alla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

CHE con nota pervenuta il 22/04/2026, prot. n. 3750, l'Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna), Area Prevenzione Ambientale - Area Est, Servizio Territoriale Distretto di Forlì-Cesena, ha richiesto di approfondire la valutazione con riferimento alle matrici: impatto su acque superficiali e impatto in atmosfera.

In data 15/06/2026 prot. n. 5589 sono pervenute al Comune le integrazioni, da parte della ditta Eurocave snc di Deluca Gabriele e Paolo, richieste dall'Arpae.

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna, con lettera pervenuta il 14/04/2026 prot. 7011 (Prot. Agenzia Regionale 14/04/2026.0019927.U), ha comunicato che non si rilevano osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006, pur precisando che in sede espressione del parere di competenza ex art.14, L.R. n. 17/1991, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva, occorrerà l'acquisizione da parte del proponente della seguente documentazione:

- classificazione ed uso (pubblico e/o privato) della strada identificata negli elaborati come "Strada di accesso alla cava" (rif. Tavola 8b) e "strada vicinale" (rif. Elaborato 1);
- specificazione delle misure di sicurezza a tutela dei terzi nel rispetto dell'art.46, D.P.R. n. 128/1959, in relazione alla sopraccitata "Strada di accesso alla cava/strada vicinale" e rispetto alle modalità di coltivazione, con particolare riferimento all'uso di esplosivo. Tali misure dovranno essere integrate nell'Elaborato 1 "Relazione geologico-mineraria" e negli elaborati tecnici, quantomeno nella Tavola 11 "Perimetro di cava autorizzato", per poi essere riportate anche all'interno del DSS.

In data 15/05/2026 prot. n.4501 sono pervenute al Comune di Sarsina le integrazioni richieste dall'Agenzia Regionale da parte della ditta Eurocave S.n.c.; sono stati presentati un elaborato che contiene la certificazione relativa alla viabilità, l'aggiornamento della tavola 11 "Perimetro di cava autorizzato", l'aggiornamento della Relazione geologico-mineraria.

L'ARPAE con comunicazione pervenuta il 22/07/2026 prot.7011 (prot. ARPAE 21/07/2026.0133477.U), ha espresso la seguente conclusione:

Visti i criteri pertinenti indicati nell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs 152/06, in considerazione delle mitigazioni previste nel progetto che si intendono vincolanti e proposte in esito all'istruttoria, effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sulle matrici ambientali considerate (suolo-rifiuti, acqua, aria e rumore) così come riportato nella presente relazione, fermo restando il rispetto delle misure e mitigazioni previste da gestore e con riferimento alla matrice acque del piano di monitoraggio chimico-biologico stabilito sul Torrente Para. Per quanto sopra richiamato, si propone quindi di escludere il progetto dall'ulteriore procedura di VIA, nel rispetto delle misure di mitigazione previste negli elaborati presentati e sopra richiamate.

- L'istruttoria è stata pertanto predisposta tenuto conto delle valutazioni specialistiche espresse nel

contributo fornito da:

- ARPAE – Sezione Provinciale - Servizio Territoriale Parere acquisito il 22/07/2026 prot.7011;
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile Parere acquisito in data 15/05/2026 prot. 4501;

DATO ATTO CHE:

- gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 09/03/2026 al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web del Comune di Sarsina in edilizia urbanistica alla voce urbanistica-ambiente ed entro il termine previsto non sono pervenute osservazioni;
- il soggetto istruttore del progetto é il Geom. Graziella Fabbretti e il soggetto Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Fabbretti, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina;
- il Responsabile del Procedimento, terminata la fase istruttoria del progetto, ha predisposto la Relazione Istruttoria per la procedura di verifica in oggetto di cui all'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di conseguire il provvedimento motivato ed espresso previsto dall'art. 11 della L.R. n. 4/2018 e dall'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO CHE:

- per l'esame del progetto il tecnico istruttore ha preso in considerazione i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'istruttoria, la cui sintesi è riportata nell'ALLEGATO 1, ha valutato i contributi motivati espressi dagli enti/soggetti coinvolti;
- sulla base delle valutazioni riportate nella Relazione Istruttoria di screening, che costituisce l'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione si valuta che:
 - i documenti riportano per questa fase elementi sufficientemente coerenti per la descrizione degli interventi in progetto;
 - in questa fase non sono emerse criticità in merito ai vigenti strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale sull'area in questione, che possano precludere la realizzazione dell'intervento;
 - l'intervento in progetto in particolare non risulta in contrasto con i vincoli e aree di tutela definiti nel PTPR, PTCP, PIAE e nella pianificazione comunale vigente (PSC – RUE – PAE);
 - in relazione alle singole matrici ambientali interessate dal progetto risulta che gli impatti attesi rispetto allo stato attuale risultano non significativi o nulli;
- il sito oggetto di studio non rientra nelle aree appartenenti alla Rete Natura 2000;
- l'attività in progetto non comporta la produzione di rifiuti e non genera reflui ovvero acque

meteoriche di dilavamento od acque di prima pioggia suscettibili di contaminazioni;

- l'accessibilità al sito oggetto di studio è garantita dalla rete viaria esistente che connette l'area di cava e dalla viabilità privata interna all'area di intervento. La rete viaria pubblica coinvolta dal transito del materiale estratto verso l'impianto di lavorazione presenta buoni livelli di servizio e a tal fine è necessario il rispetto delle limitazioni di carico previsto sulla viabilità locale;
- rispetto ai ricettori, rilevato che non sarà rispettato il limite differenziale di immissione nei confronti di un ricettore presente nell'area limitrofa, si evidenzia che per lo stesso dovranno essere richieste e ottenute deroghe previo parere favorevole di Arpae. L'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalle lavorazioni in progetto risulta trascurabile. In fase gestionale è prevista l'adozione di misure di mitigazione, consistenti nella bagnatura delle piste interne alla cava e della limitazione della velocità di percorrenza dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
- l'esercizio dell'attività estrattiva resta sottoposto al rispetto dei limiti, delle condizioni, delle prescrizioni e del monitoraggio che saranno puntualmente definiti nella successiva fase autorizzativa prevista ai sensi della L.R. 17/1991;

- si ritiene pertanto di escludere, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di coltivazione della U.M.I. 1 e U.M.I. 2 relativa all'Ambito Estrattivo 25S del vigente Piano delle Attività Estrattive del Comune di Sarsina in Località Scalello presentato dalla ditta Eurocave snc di Deluca Gabriele e Paolo, con sede legale in loc. Villa di Corneto n.5/A Verghereto (FC), dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

- la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 4/2018 dovrà essere trasmessa al Settore Tecnico - Edilizia -Urbanistica del Comune di Sarsina;

- la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTI:

- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

RICHIAMATI, altresì:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.,

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente;

VISTO il provvedimento del Sindaco di attribuzione ai Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3 - prot. n. 359 del 15/01/2026;

DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990, di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

CONSIDERATO che la presente determina non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio finanziario e sullo stato patrimoniale dell'Ente, e non è pertanto necessario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 così come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

Tutto ciò premesso, dato atto, considerato e valutato;

DETERMINA

DI ASSUMERE la Relazione Istruttoria proposta dal Responsabile del Procedimento che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente determina e ne è parte integrante e sostanziale nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

DI ESCLUDERE, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di coltivazione afferente l'U.M.I. 1 e U.M.I. 2 dell'Ambito Estrattivo "25S" del P.A.E. del Comune di Sarsina, presso Località Scalello, presentato dalla ditta Eurocave snc di Deluca Gabriele e Paolo con sede legale in Loc. Villa di Corneto 5/A Verghereto (FC), dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. i profili di coltivazione e sistemazione saranno calcolati sulla base di specifici rilievi geologici e strutturali e delle relative verifiche di stabilità redatte da tecnico abilitato in fase di progettazione esecutiva della cava, distinguendo le problematiche legate alle coperture eluvio-colluviali e detritiche da quelle legate all'ammasso roccioso. Indicativamente, in riferimento alla sola roccia e sulla base della situazione giaciturale rilevata e dei parametri medi attribuibili all'ammasso roccioso interessato, gli angoli di scarpata potranno essere contenuti tra 55° e 60°;
2. per le zonizzazioni ricadenti in parte o totalmente su aree interessate da elementi di dissesto, nell'ambito dei lavori di coltivazione della cava, ovvero di sistemazione del materiale di scarto, dovranno essere eseguite tutte le opportune opere di ripristino e consolidamento anche al di fuori dell'area estrattiva vera e propria;
3. nella progettazione esecutiva dell'intervento estrattivo devono essere effettuate verifiche idonee a dimostrare che l'attività estrattiva non sia pregiudizievole per la stabilità della vicina sede stradale;
4. per tutta la durata dell'attività di cava, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei mezzi operatori quali, ad esempio, opere di contenimento e/o presidio. Nel caso in cui si dovessero evidenziare situazioni di criticità, andranno eseguiti tutti gli interventi necessari a ripristinare le suddette condizioni di sicurezza, compresi lavori di bonifica/consolidamento;

5. sia garantito il rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 128/1959;
6. siano realizzate e mantenute efficienti, durante la fase estrattiva e ad escavazione avvenuta, su tutta l'area interessata, adeguate opere di regimazione idrica, raccordate con i fossi naturali, atte a prevenire ristagni e fenomeni erosivi;
7. qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate adeguate opere di sistemazione e consolidamento anche con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
8. sia garantito il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi dell'art. 891 del Codice Civile, nonché dei diritti dei terzi;
9. i lavori interessino le superfici individuate nelle planimetrie allegate all'istanza presentata e, nell'esecuzione degli interventi e delle opere previste, siano rispettati gli schemi progettuali, le modalità di escavazione, le condizioni operative e gestionali nonché di sistemazione finale del sito estrattivo illustrate graficamente e descritte negli elaborati testuali a corredo della documentazione presentata a firma del Dott. Geol. Massimo Mosconi;
10. preliminarmente all'avvio delle operazioni di scavo, di movimentazione terra e di abbancamento del terreno presso i definiti settori di scavo, dovranno essere realizzate tutte le opere accessorie necessarie per l'accantieramento attraverso il posizionamento della segnaletica di sicurezza e di cantiere, dei capisaldi fissi, e dovrà essere approntata la rete di raccolta delle acque avente carattere provvisorio e temporaneo;
11. i fronti di scavo ed i profili degli accumuli provvisori del cappellaccio siano sagomati/impostati secondo le pendenze di sicurezza precisate dalle specifiche verifiche di stabilità costituenti allegati specifici al progetto di coltivazione;
12. nel corso del ripristino morfologico dell'area di cava sia utilizzato materiale con idoneo tenore in umidità al fine di consentire un ottimale grado di costipamento dei riporti. Si operi in questa fase mediante la compattazione dei materiali di riempimento per strati successivi di modesto spessore con idonei mezzi d'opera;
13. al fine di garantire il buon successo degli impianti vegetazionali a fine escavazione (prato ed impianto arboreo), previsti dal piano di sistemazione, dovrà essere curata già dalle prime fasi di escavazione la preparazione dell'orizzonte pedologico biologicamente attivo prevedendo lo spietramento e la separazione del terreno derivante dallo scotico superficiale dell'area di cava. In particolare, dovranno essere realizzati cumuli distinti tra suolo e materiale di scarto (cappellaccio), prevedendo la disposizione del suolo, in attesa del suo reimpiego, in cumuli non eccessivamente compattati al fine di evitare fenomeni di asfissia;
14. a lavori ultimati, nella realizzazione della rete di regimazione idrica a carattere permanente siano previste modalità esecutive e dispositivi atti a limitare l'erosione di fondo ed il trasporto solido prevedendo l'eventuale intasamento del fondo con blocchi litoidi e/o interponendo briglie trasversali a limitare la pendenza longitudinale dei fossi;
15. nel caso in cui i lavori di cava dovessero subire sospensioni temporanee e/o stagionali, siano messe in atto tutte le misure necessarie atte a garantire la stabilità dei fronti di scavo e/o delle scarpate ed il corretto smaltimento delle acque predisponendo anche opere a carattere provvisorio;
16. dovranno essere attuati interventi di manutenzione del ripristino vegetazionale nei primi cinque anni dall'impianto;

17. entro il 30 giugno di ogni anno, limitatamente ai primi cinque anni dall'impianto, le Ditte interessate dovranno inviare al Comune di Sarsina una relazione con la descrizione dell'evoluzione raggiunta dalla copertura vegetale impiantata;

18. per ridurre il più possibile il rischio di compromettere il successo del ripristino ambientale, è opportuna l'esecuzione dei seguenti interventi:

- irrigazioni di soccorso nei 5 anni successivi all'impianto (secondo necessità);
- risarcimento fallanze sul totale delle piante morte nei 2 anni successivi all'impianto;
- ripuliture periodiche degli impianti al fine di liberare da vegetazione estranea le piantine arboree/arbustive messe a dimora che rimangono soffocate dalla vegetazione erbacea. Tale operazione, condotta perlopiù con il decespugliatore, sarà da eseguire con la massima attenzione al fine di non danneggiare gli alberi e gli arbusti. Si prevede almeno uno sfalcio all'anno per i primi due anni;
- ripristino, se necessario, dei sistemi di dissuasione o di difesa dai selvatici (ungulati);
- manutenzione o ripristino della rete idraulica di regimazione delle acque meteoriche;

19. valutazioni in materia di polizia mineraria e attività estrattive: nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva, sarà necessaria l'acquisizione della seguente documentazione ai fini delle valutazioni e degli adempimenti di competenza di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. n. 128/1959:

- classificazione ed uso (pubblico e/o privato) della strada identificata negli elaborati come "Strada di accesso alla cava" (rif. Tavola 8b) e "strada vicinale" (rif. Elaborato 1);
- specificazione delle misure di sicurezza a tutela dei terzi nel rispetto dell'art. 46, D.P.R. n. 128/1959, in relazione alla sopraccitata "Strada di accesso alla cava/strada vicinale" e rispetto alle modalità di coltivazione, con particolare riferimento all'uso di esplosivo. Tali misure dovranno essere integrate nell'Elaborato 1 "Relazione geologico-mineraria" e negli elaborati tecnici, quantomeno nella Tavola 11 "Perimetro di cava autorizzato", per poi essere riportate anche all'interno del DSS;

20. per quanto concerne i rifiuti:

- nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva, sarà necessaria l'acquisizione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) previsto dal D.Lgs. 117/08 in attuazione della normativa europea, finalizzato a prevenire, ridurre, trattare e smaltire in sicurezza i rifiuti derivanti da attività estrattive e di cava.

21. in merito all'emissione di polveri si prescrive che dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:

- copertura del carico trasportato mediante teloni;
- si dovrà provvedere nei periodi secchi alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
- gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
- poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area estrattiva mediante autobotti;

22. in merito all'uso degli esplosivi si prescrive:

- di non impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti ufficialmente utilizzabili nelle cave e miniere;

- di effettuare il trasporto dell'esplosivo al cantiere ed entro il cantiere sotto continua sorveglianza e con i mezzi e le modalità approvati dall'autorità di vigilanza;
- di controllare le partite di miccia, prima dell'impiego, nella misura di almeno un metro su cento metri, al fine di accertare la velocità media di propagazione del fuoco;
- di far svolgere ogni operazione inerente alla movimentazione, al caricamento e allo sparo delle mine da personale esperto, debitamente patentato e con idoneità controllata;
- di fare allontanare, durante il caricamento delle mine, il personale non addetto fino ad una distanza tale da non essere colpito da esplosioni premature;
- di procedere all'accensione delle micce o al collegamento degli inneschi elettrici alla linea di tiro, solo dopo aver controllato che tutti gli estranei siano in condizioni di sicurezza e che presso l'accesso della cava vi sia personale addetto a vietarne l'accesso;
- di stabilire precisi orari e modalità del brillamento, in modo da rendere minimo il numero delle persone esposte ai rischi del tiro;
- di far caricare i fori da mina immediatamente prima del brillamento con cartucce innescate all'atto dell'impiego;
- di adottare un sistema idoneo a regolare il tempo di accensione delle micce nel caso di volate con più di cinque colpi;
- di consentire la ripresa del lavoro nel cantiere non prima di dieci minuti dall'ultima esplosione e comunque solo dopo aver conseguito la certezza dell'avvenuto brillamento di tutte le mine; l'accesso al cantiere dove si è effettuato il tiro può aver luogo in anticipo, purché il personale faccia uso di mezzi di protezione idonei;

23. in merito all'intero intervento di recupero, il progetto esecutivo dovrà definire una fidejussione a garanzia degli obblighi convenzionali che dovrà coprire l'intero intervento di recupero nel suo insieme;

24. in merito al ripristino vegetazionale, il progetto esecutivo dovrà definire una fideiussione a garanzia della manutenzione a regola d'arte delle opere a verde che sia mantenuta attiva al termine dei lavori di ripristino per i cinque anni successivi.

La realizzazione del progetto preliminare rimane condizionata, oltre al puntuale rispetto delle prescrizioni sopra riportate, a ogni ulteriore eventuale prescrizione formulata nei successivi procedimenti autorizzativi.

DI DARE ATTO che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata al Settore Tecnico - Edilizia -Urbanistica del Comune di Sarsina;

DI DETERMINARE le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 510,50 (cinquecentodieci/50) ai sensi dell'articolo 31 della Legge Regionale 20/04/2018, n. 4, importo correttamente versato dal proponente su conto del Comune di Sarsina;

DI DARE ATTO, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non altera gli equilibri di bilancio;

DI TRASMETTERE copia della presente determina al proponente, alla Provincia di Forlì-Cesena, ad ARPAE, all'AUSL della Romagna ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

DI PUBBLICARE, per estratto, la presente determina sul BURERT e, integralmente, sul sito web

del Comune di Sarsina;

DI DARE ATTO, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

DI RENDERE noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT.

Sarsina, 12/10/2026

Il Responsabile

FABBRETTI MAURO

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.